



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc  
90010 FICARAZZI (PA)  
Telefono diretto 0916808461-0916808466  
Fax 0916808462  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

### COMUNICATO UFFICIALE N° 46 TFT 03

### DEL 05 SETTEMBRE 2017

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### 1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### 2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
FAX: 0916808462  
PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

#### I° Collegio

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Giovanni Bertuglia, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Carmelo Franco, nella riunione del giorno 05 settembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

#### **Procedimento n. 602/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. BARCELLONA;

Sig. GIUSEPPE ALIZZI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Barcellona);

Sigg. Michele Alizzi, Salvatore Benenati e Marco Pietro Calabrese, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Promozione, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 03/07/2017 proc. 0008/853 pfi 16-17 GC/MB/os, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, ritualmente convocate, hanno fatto pervenire memoria difensiva e documenti a discolpa.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Barcellona;

- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del tesserato deferito sig. Giuseppe Alizzi;

- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Michele Alizzi, Salvatore Benenati e Marco Pietro Calabrese.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dai certificati medici prodotti in atti dalla società deferita risulta in maniera inequivocabile che i calciatori Michele Alizzi, Salvatore Benenati e Marco Pietro Calabrese erano in possesso di regolare certificazione medico sportiva attestante l'idoneità degli stessi alla pratica sportiva agonistica, certificati in corso di validità alla data delle gare scrutinate dalla Procura essendo stati gli stessi rilasciati dal Centro di Medicina Sportiva di Messina in data 30/04/2015 e quindi caldi fino al 29/04/2016 e ciò senza sottacere che gli stessi calciatori in data 26/11/2015 avevano rinnovato la visita medica in questione come risulta dai relativi certificati di idoneità rilasciati in data 26//11/2015 dal dott. Pietro Giorgianni, specialista in medicina dello Sport. In ragione delle superiori considerazioni i deferiti vanno pertanto prosciolti da ogni addebito disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento di tutti i deferiti in quanto il fatto non sussiste.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Procura Federale in

osservanza dell' art. 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento n. 603/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. PARTINICAUDACE;

Sig. MARCELLO LOMBARDO (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Partinicaudace);  
Sigg. Ferdinando Campione, Salvatore Chimenti, Antonio Corrao, Giuseppe Di Trapani, Gianni Lombardo, Giuseppe Santangelo, Michele Audia, Giovanni Battista Castiglione, Nicolò Cacciafeda, Roberto Emmolo, Vincenzo Dimiceli, Luca Lombardo, Badreddine Lafar, Francesco Lo Iacono, e Roberto Tortorici, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Promozione, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 28/06/2017 proc. 14478/852 pfi 16-17 GC/MB/os, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Partinicaudace;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Marcello Lombardo;
- squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Giovanni Battista Castiglione, Giuseppe Di Trapani, Gianni Lombardo, Michele Audia, Antonio Corrao;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Salvatore Chimenti, Francesco Lo Iacono, Roberto Tortorici, Ferdinando Campione, Luca Lombardo, Roberto Emmolo, Badreddine Lafar;
- squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti sigg. Giuseppe Santangelo, Nicolò Cacciafeda, Vincenzo Dimiceli.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. Partinicaudace;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Marcello Lombardo;

- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg., Ferdinando Campione, Salvatore Chimenti, Antonio Corrao, Giuseppe Di Trapani, Gianni Lombardo, Giuseppe Santangelo, Michele Audia, Giovanni Battista Castiglione, Nicolò Cacciafeda, Roberto Emmolo, Vincenzo Dimiceli, Luca Lombardo, Badreddine Lafar, Francesco Lo Iacono, e Roberto Tortorici, già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento n. 604/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. VIRTUS MILAZZO;

Sig. FRANCESCO ALACQUA (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Virtus Milazzo);

Sigg. Giuseppe Di Bella, Domenico Vitale, Natale Doddo e Vincenzo Pensabene, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1<sup>a</sup> categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 07/07/2017 proc. 250/825 pfi 16-17 GC/MB/os, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Virtus Milazzo;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Francesco Alacqua;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Giuseppe Di Bella, Domenico Vitale, Natale Doddo e Vincenzo Pensabene.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della società A.S.D. Virtus Milazzo;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del sig. Francesco Alacqua;

- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Di Bella, Domenico Vitale, Natale Doddo e Vincenzo Pensabene già tesserati per la società deferita.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

## II° Collegio

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dal Dott. Sergio La Commare, Presidente f.f., dall'Avv.to Giovanni Bertuglia, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Carmelo Franco, nella riunione del giorno 05 settembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.**

### **Procedimento n. 01/B**

DEFERIMENTO della PROCURA FEDERALE a carico di :

- Sig. MUNI' VINCENZO (Presidente e Legale Rapp.te dell'A.S.D. Mussomeli)
- A.S.D. MUSSOMELI

Con nota 106/1227 pfi 16-17/CS/MB/sds del 4.7.2017 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Muni' Vincenzo, Presidente della A.S.D. Mussomeli, per rispondere della violazione dell'art.1 bis c.1 C.G.S., in relazione all'art.5 c.1-4 C.G.S., per avere pubblicato sul profilo social ufficiale Facebook della società, dallo stesso presieduta, dichiarazioni lesive del prestigio e della onorabilità della Istituzione calcistica, in generale, e della L.N.D. – Comitato Regionale Siciliano, in particolare.

Ha specificato al riguardo che – come da comunicazione del Presidente del Comitato Regionale Siciliano della L.N.D. in data 25.5.17 – sul quotidiano “Il Giornale di Sicilia” del 22.5.17 era apparso l'allegato articolo con il titolo “*Nissa e Mussomeli non ci stanno. E' un sistema privo di regole*”, in cui venivano trascritte dichiarazioni apparse sulla pagina Facebook della società A.S.D. Mussomeli, militante nel campionato di Eccellenza e retrocessa recentemente nel campionato Promozione. Più specificatamente veniva detto di “*un sistema malato e privo di regole, un sistema dove chi deve decidere cambia idea improvvisamente, un sistema che non tiene conto di quello che realmente accade sul campo ma che ribalta a piacimento i risultati di un campionato già marciò di suo*” ed altresì che “*non si può giocare a prendere in giro delle società, dei giocatori e sopra tutto dei tifosi che hanno riso, pianto e sognato i risultati della propria squadra*”.

Precisato quindi che il contenuto dell'articolo e del post ricordato, non era stato né smentito né contestato da parte della società o dal suo legale rappresentante, dalla Procura Federale è stata rilevata la violazione, di cui in premessa a carico del sig. Muni', a titolo di responsabilità diretta, e della società A.S.D. Mussomeli (art.4 c.1 C.G.S.) a titolo di responsabilità oggettiva.

Alla odierna udienza sono comparsi il sig. Muni' Vincenzo ed il Direttore Generale sig. Piazza Alfonso con delega del Presidente della società Mussomeli i quali hanno depositato memoria difensiva e copia del post apparso sulla pagina Facebook intestata alla società.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni :

- a carico del Sig. Muni' Vincenzo la inibizione per mesi quattro;
- a carico della A.S.D. Mussomeli l'ammenda di € 600,00.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che non può configurarsi, alla stregua della documentazione in atti, la responsabilità addebitata.

Ed invero con riferimento alla partita del 23-4-17 tra lo Sportclub Marsala e la Polisportiva Castelbuono, conclusasi con il risultato di 2-1, la Polisportiva Castelbuono ha proposto reclamo al Giudice Sportivo rilevando che la squadra avversaria aveva fatto partecipare alla gara il calciatore quindicenne Ampola Alessio senza che per lo stesso fosse stata concessa la prescritta autorizzazione del Comitato Regionale ai sensi dell'art. 34 c.3 della N.O.I.F.. Essendo stato dichiarato il reclamo inammissibile dal Giudice di prime cure (Comunicato Ufficiale n.393 del 26-4-17) perché lo stesso era stato inviato alla controparte ad un indirizzo errato, la Polisportiva Castelbuono aveva impugnato la decisione, chiedendo che la posizione del calciatore quindicenne venisse comunque valutata "ex officio" dall'organo giudicante di secondo grado.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale a seguito dell'udienza del 2.5.17, pur confermando la inammissibilità del reclamo per irregolare notifica alla controparte, ha rilevato – sulla scorta di menzionata giurisprudenza (Collegio di Garanzia dello Sport, sez.1, del 7.4.17 ed Alta Corte di Giustizia, decisione n.19/2011) – che l'art.29 c.7-8 C.G.S. prevede comunque la cognizione officiosa circa la regolarità della gara da parte del Giudice di prime cure, la cui attivazione non emergeva però dal tenore della decisione appellata. Evidenziando quindi la necessità che fosse comunque accertata la "posizione dei giocatori disputanti la gara", ha disposto rimettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Sicilia della L.N.D. perché procedesse agli accertamenti del caso.

Il Giudice Sportivo Territoriale, con decisione contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 413 dell'8.5.17, ha però ribadito la impossibilità di procedere in conformità a quanto devolutogli in assenza di una regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, ed ha confermato perciò il risultato conseguito sul campo.

Ancora una volta la Polisportiva Castelbuono ha proposto appello, lamentando che il Giudice Sportivo non si era attenuto al principio di diritto ricordato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale, la quale in data 11.5.17 ha accolto il gravame, osservando che il Giudice di prime cure, pur senza svolgere gli opportuni accertamenti su situazioni di irregolarità nella gara in questione, aveva in concreto adottato una decisione di merito ed era incorso nella stesura del provvedimento in un sostanziale "vizio di motivazione". Ha pertanto provveduto all'esame della posizione del calciatore Ampola Alessio, rilevando che per lo stesso non era stata concessa l'autorizzazione prescritta dall'art. 34 c.3 delle N.O.I.F., ed ha riformato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ai sensi dell'art.46 c.2 lett.b) C.G.S., modificando il risultato della gara conseguito in campo con applicazione alla società Sportclub Marsala della punizione sportiva della sconfitta con il punteggio di 0-3.

A seguito di tale decisione risultava sovvertito l'esito del campionato di Eccellenza. Ed infatti, grazie ai 3 punti attribuiti a seguito del giudizio sportivo, l'A.S.D. Polisportiva Castelbuono conseguiva la "salvezza" rimanendo fuori dalla "zona play out". Di contro l'A.S.D. Mussomeli, che in un primo momento avrebbe giocato "in casa" la gara di play out contro l'A.S.D. Polisportiva Castelbuono perché lo precedeva in classifica, si era ritrovata contro una diversa squadra ed aveva perso lo "spareggio".

E' alla luce di quanto precede che va valutata la condotta del deferito sig. Munì Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente dell'A.S.D. Mussomeli, società ritrovatasi retrocessa nel campionato di Promozione a seguito di un "iter" sportivo diverso da quello che appariva delineato dalla classifica dopo l'ultima partita del calendario ufficiale. Ed infatti, pur dovendosi decisamente respingere la qualifica di "*sistema malato e privo di regole ... che*

*ribalta a piacimento i risultati*", attribuito alla Organizzazione Federale, deve riconoscersi che l'articolata vicenda è stata caratterizzata nell'arco di pochi giorni da un ripetuto rimbalzo, certamente insolito tra organi della giustizia sportiva. Tale clima di delusione profonda deve ritenersi sia stata condivisa dalla società A.S.D. Mussomeli e dalla dirigenza, che dapprima attraverso il post su Facebook ed in seguito astenendosi da una opportuna richiesta di correzione al Giornale di Sicilia, ha inteso così rappresentarsi vicina ai propri sostenitori senza una vera e propria volontà lesiva del prestigio e della onorabilità della Istituzione calcistica.

Può pertanto ravvisarsi nella condotta del deferito sig. Munì Vincenzo una intensità di "elemento soggettivo" insufficiente per la decisione di responsabilità.

P. Q. M.

Proscioglie da quanto addebitato il sig. Munì Vincenzo e, conseguentemente, la A.S.D. Mussomeli.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Procura Federale in osservanza dell' art. 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 05 settembre 2017**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Ing. Prof. Santino Lo Presti**